

# Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni per fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ... e il parere del Consiglio federale del ...,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Principio

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di agevolare la concessione di mutui bancari a piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si intende in tal modo promuovere la creazione di siffatte imprese.

<sup>2</sup> A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

### Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione occorre

- a. tenere conto delle necessità delle regioni geografiche e linguistiche del Paese;
- b. offrire le fideiussioni in tutta la Svizzera;
- c. tenere in particolare considerazione le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività lucrativa indipendente;
- d. versare gli aiuti finanziari sussidiariamente alle analoghe misure cantonali e comunali e coordinare tra loro tali misure.

## Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari

### Art. 3 Beneficiari di aiuti finanziari

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che contrag-

<sup>1</sup> RS 101

gono mutui presso banche sottoposte alle legge federale dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche.

**Art. 4** Condizioni del riconoscimento

<sup>1</sup> Sono riconosciute le organizzazioni che sono

- a. gestite senza scopo lucrativo;
- b. aperte alle imprese di tutti i settori;
- c. indipendenti giuridicamente e economicamente dai mutuant;
- d. dirette con professionalità ed efficienza; e
- e. attive a livello sovracantonale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute.

**Art. 5** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati:

- a. per la copertura delle perdite per fideiussioni prestate;
- b. per le spese generali d'amministrazione.

<sup>2</sup> In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

**Art. 6** Perdite per fideiussioni prestate

<sup>1</sup> Le perdite per fideiussioni prestate sono coperte soltanto fino a un massimale di 500'000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite della legge federale del 25 giugno 1976<sup>3</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché gli articoli 71a-71d della legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 7** Spese generali d'amministrazione

La Confederazione assume le spese delle organizzazioni per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui queste spese non sono coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento sono insufficienti.

**Art. 8** Finanziamento

<sup>1</sup> L'Assemblea federale autorizza con un decreto federale semplice i crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:

- a. impegni eventuali risultanti dall'assunzione delle perdite per fideiussioni prestate conformemente all'articolo 6 capoverso 1;

<sup>2</sup> RS 952.0

<sup>3</sup> RS 901.2

<sup>4</sup> RS 837.0

b. mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

<sup>2</sup> Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili per fidejussioni prestate e delle spese generali d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

### **Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici**

#### **Art. 9** Riconoscimento e sorveglianza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri.

<sup>2</sup> Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie mettono a disposizione del Dipartimento le necessarie informazioni.

<sup>3</sup> Il Dipartimento può revocare il riconoscimento di un'organizzazione se questa non ne adempie più le condizioni.

#### **Art. 10** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni del Dipartimento, comprese quelle su ricorso, sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE.

<sup>2</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sulla procedura federale.

### **Sezione 4: Valutazione**

#### **Art. 11**

Il Consiglio federale presenta regolarmente rapporto alle Camere federali sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> Il Dipartimento è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti esecutivi della presente legge.

<sup>3</sup> La delega di compiti esecutivi avviene mediante mandati di prestazione.

#### **Art. 13** Abrogazione e modifica del diritto previgente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

**1. Decreto federale del 22 giugno 1949<sup>5</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri**

*abrogato*

**2. Legge federale del 25 giugno 1976<sup>6</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane**

*Art. 10 cpv. 4*

Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo la legge federale del ...<sup>7</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni per fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese.

**3. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione:**

*Art. 71a cpv. 2*

<sup>2</sup> Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del ...<sup>9</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni per fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese. In caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

*Art. 71b cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c ed entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano a un'organizzazione riconosciuta dalla Confederazione secondo l'articolo 3 della legge federale del ...<sup>10</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni per fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

*Art. 71d cpv. 1*

<sup>1</sup> Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione secondo l'articolo 3 della legge federale del ...<sup>11</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni per fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese, se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

<sup>5</sup> RU 1949 II 1657, 1968 101

<sup>6</sup> RS 901.2

<sup>7</sup> RS ...

<sup>8</sup> RS 837.0

<sup>9</sup> RS ...

<sup>10</sup> RS ...

<sup>11</sup> RS ...

**Art. 14** Disposizioni transitorie

Il decreto federale del 22 giugno 1949<sup>12</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri si applica alle fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 15** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>12</sup> RU 1949 II 1657, 1968 101